

AUBAC

Settore Gestione rischio idraulico

Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica,
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
va@PEC.mite.gov.it

Oggetto: Riscontro nota ministeriale prot. m_amte. MASE. REG. UFF. U. 0106300 del 10-06-2024 ad oggetto “[ID: 12498] WEB-VIA FER-VIAVIAF00000063 - Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da n.12 aerogeneratori connesso alla rete elettrica di distribuzione ubicato entro i territori comunali di Monte Cavallo, Pieve Torina e Serravalle di Chienti (MC) della potenza totale di 49,4 MW. - Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: Wind Energy Monte Cavallo S.r.l. - Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento e pubblicazione documentazione”, pervenuta a mezzo pec e assunta agli atti di questa Autorità con prot. n. 6363/2024 del 10-06-2024.

Con riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione presente sullo spazio web dedicato accessibile a mezzo link indicato dall'Amministrazione in indirizzo, limitatamente agli aspetti correlati alle prerogative istituzionali di questa Autorità distrettuale si rappresenta quanto segue.

1. Si premette che dagli elaborati scritti prodotti dall'istante risulta che il progetto in esame <riguarda la realizzazione di un impianto eolico della potenza massima di immissione in rete di 49,4 MW, costituito da 12 aerogeneratori ubicati nei territori comunali di Monte Cavallo, Pieve Torina e Serravalle del Chienti in provincia di Macerata. Il progetto prevede anche la realizzazione delle opere per la connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale> [1].

Più precisamente, <La zona di ubicazione dell'impianto è una Zona agricola montana con altitudine compresa tra i 1200 m slm e i 1400 m slm posta a ridosso del confine con l'Umbria a circa 6 km dalla piana di Colfiorito (PG). Il sito dell'impianto eolico, costituito in totale da n. 12 aerogeneratori, può essere suddiviso in tre settori:

- Un settore NORD dove saranno collocati i tre aerogeneratori denominati T1, T2 e T3 situato in loc. Monte Colastrello ad una quota media di circa 1200 m;
- Un settore CENTRALE ubicato in loc. Monte Miglioni ad una quota che si aggira intorno ai 1200 metri dove sono ubicate le macchine T4, T5 e T6;
- Un settore SUD a sua volta distinto in due zone: la prima, posta in località Monte Tolagna ad una altitudine di 1400 metri, vede il posizionamento dei due aerogeneratori T7 e T8 mentre la seconda in Loc. Tre Termini quello del gruppo T9, T10, T11 e T12 ad una quota media di circa 1350 metri slm.

[1] Rif., tra gli altri, elaborato <IE_360_PD_SNT_001_Sintesi_Non_Tecnica>.



Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale

Le opere ed infrastrutture connesse (rete elettrica interrata, strade di servizio, cabina elettrica di raccolta e smistamento, sottostazione MT/AT per la connessione alla rete pubblica, gli impianti della rete pubblica ad AT necessarie alla connessione della nuova sottostazione MT/AT) saranno entro i confini comunali di Monte Cavallo, Pieve Torina e Serravalle del Chienti. In particolare la centrale eolica verrà collegata in antenna a 132 kV con una nuova stazione elettrica (SE) di smistamento a 132 kV della RTN da inserire in entra-esci sulla linea 132 kV “Camerino-Cappuccini”. La nuova SSE sarà ubicata in loc. Fonte delle Mattinate sul territorio comunale di Serravalle del Chienti con accesso diretto dalla Strada Provinciale 50 Fonte delle Mattinate – Taverne>.

2. Per quanto riguarda la pianificazione di bacino idrografico, l’ambito di intervento è interessato dalle previsioni del vigente <Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche (PAI) – Aggiornamento 2016>, approvato con DPCM 14 marzo 2022 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 108 del 10-05-2022, salve successive attualizzazioni e modificazioni, da cui risulta che l’area dell’impianto è individuata nella <Carta del rischio idrogeologico di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), secondo alinea delle Norme di Attuazione del PAI (rif. Tavole parziali <RI 62a>, <RI 62b> e <RI 69a>, le quali interessano rispettivamente la porzione settentrionale, centrale e meridionale del progetto), con le seguenti indicazioni [2]:

a. il sedime della <sottostazione elettrica di progetto>, localizzata all’estremità settentrionale del cavidotto di connessione, lambisce un più esteso ambito interessato da

> <Area a rischio di frana> con codice <F-19-1808>, contraddistinta dalla qualificazione di <Rischio medio (R2)>, con correlati dati dell’evento annotati a margine della mappa e confermati nella tabella del PAI in cui sono elencati gli elementi identificativi caratteristici di tutti i dissesti gravitativi cartografati nel piano [3]:

Codice	Rischio	Pericolosità	Tav. RI
F-19-1808	R2	P2	62a

b. un tratto del cavidotto di connessione in prossimità del generatore contraddistinto con la sigla T9 è interessato da

> <Area a rischio di frana> con codice <F-19-6487>, contraddistinta dalla qualificazione di <Rischio moderato (R1)>, con correlati dati dell’evento annotati a margine della mappa e confermati nella tabella del PAI in cui sono elencati gli elementi identificativi caratteristici di tutti i dissesti gravitativi cartografati nel piano:

Codice	Rischio	Pericolosità	Tav. RI
F-19-6487	R1	P2	69a

[2] Le disposizioni vincolanti ed immediatamente efficaci dello strumento richiamato, sovraordinate e prevalenti rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di competenza regionale, provinciale e di altri enti d’area vasta, anche di settore, nonché degli strumenti urbanistici comunali, hanno di per sé carattere immediatamente precettivo per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati interessati dagli interventi, secondo l’applicazione dell’art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., testo unico di norme in materia ambientale, nel cui primo periodo è confluito il disposto dell’art. 17, comma 5, della previgente legge n. 183/1989 in materia di difesa del suolo.

[3] Rif. elaborato denominato <Quadro delle pericolosità e dei rischi dei fenomeni gravitativi>.

3. Considerando altresì le complementari previsioni della pianificazione distrettuale di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 27 del 20-12-2021, ad oggetto <Art. 14 Direttiva 2007/60/CE – Adozione I aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto dell’Appennino Centrale ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006> nonché al DPCM del 01-12-2022 di approvazione definitiva dello stesso Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), con riferimento ai bacini delle Marche (Unit of Management ITR111, Regionale Marche) l’area in esame non risulta interessata dalle previsioni cartografiche di pericolosità e di rischio di cui alle corrispondenti elaborazioni, distinte con la denominazione di <Mappe della pericolosità> (Tavole serie ITR111 P) e di <Mappe del rischio> (Tavole serie ITR111 R).
4. Con riferimento al II° Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.3), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità in data 20-12-2021 e approvato con DPCM del 07-06-2023, l’area di intervento risulta apparentemente interessata dalla presenza di corpo idrico sotterraneo (GWB) denominato <Sistema della Dorsale Marchigiana> (<Sistema Umbro-Marchigiano meridionale – parte est>) e identificato con il codice <IT11E-CA-UMM-1>, classificato in stato quantitativo “buono”, ed uno stato chimico “buono” (rif. rilevazione geoportale Aubac e dati estratti da <Elenco_GBW_distretto> di cui alla cartella <ALLEGATI_CAP_2_SISTEMA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI> del PGDAC.3).
5. Circa i riferimenti agli elaborati normativi del piano, si osserva e si riassume quanto segue:
 - le prescrizioni stabilite dalla pianificazione di bacino sono enucleabili con riferimento a quanto stabilito nelle Norme di Attuazione del PAI e nei relativi allegati, tra i quali rileva, ai fini dell’assetto geomorfologico, l’Allegato B “Indirizzi d’uso del territorio per il settore agro-forestale”;
 - per quanto attiene agli aspetti correlati alla presenza delle aree in dissesto, all’ambito in esame si applica in primo luogo il Titolo III “Piano per l’assetto dei versanti” delle citate Norme di Attuazione, cui si riferiscono gran parte degli articoli più avanti richiamati;
 - comparate le risultanze cartografiche di cui al punto 2 della presente con gli elementi identificativi riportati nell’elaborato di piano denominato <Quadro delle pericolosità e dei rischi dei fenomeni gravitativi>, risulta che parte del più ampio ambito territoriale in cui insiste l’area dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione è localizzata in corrispondenza delle seguenti aree in dissesto definite all’art. 11, comma 1, lettere a) e b):
 - (a) <AVD_P2- Aree di Versante a Pericolosità media>;
 - (b) <AVD_R2- Aree di Versante in Dissesto a Rischio medio>, <AVD_R1- Aree di Versante in Dissesto a Rischio moderato>;
 - gli interventi consentiti in relazione alla presenza di elementi <AVD_P2> sono quelli previsti dall’art. 12, comma 2, delle Norme, ovvero <trasformazioni dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche>;

- ai fini della compatibilità si richiama l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 12, per cui tutti gli interventi consentiti sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni delle c.d. Norme Tecniche per le Costruzioni, <volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto di intervento>.

Tutto ciò premesso e considerato, in relazione alla valutazione di impatto ambientale dell'intervento in oggetto, la compatibilità con la vigente pianificazione di bacino è correlata alla coerenza del progetto con il quadro complessivo risultante dalle indicazioni, raccomandazioni e condizioni di seguito elencate.

6. Ai fini della ponderazione dei relativi impatti sulle singole componenti ambientali, con particolare riferimento a acqua, suolo e sottosuolo, si suggerisce all'Autorità regionale competente di valutare autonomamente l'accertamento delle prescrizioni di piano singolarmente enucleate ai precedenti punti, in riferimento alle risultanze cartografiche della vigente pianificazione di bacino idrografico ad ogni buon fine richiamate e al soddisfacimento di tutte le condizioni di ammissibilità espresse nella correlata normativa.
7. Con riferimento alle disposizioni in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione e consumo di suolo, trattandosi di territorio regionale non interessato da specifiche norme emanate dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, si rimanda all'applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 27 gennaio 2014, n. 53, ad oggetto <LR 23 novembre 2011 n. 22 – "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico .. – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali">, salve successive modifiche e integrazioni o ulteriore normativa sopravvenuta, in merito alla cui osservanza si rinvia alle valutazioni dell'Autorità Idraulica territorialmente competente, riguardanti tra l'altro gli effetti indotti sul reticolo idrico recettore di tutti gli interventi previsti e l'efficacia delle misure compensative eventualmente proposte [4].
8. In relazione al Piano di gestione (PGDAC) di cui al precedente punto 4, ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE nell'attuazione degli interventi deve essere sempre perseguito l'obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde ovvero dovrà essere prestata particolare attenzione a non compromettere gli obiettivi di qualità ambientale per tutti i corpi idrici previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto; pertanto, in aggiunta a quanto stabilito ai precedenti punti, si prescrive e si raccomanda quanto segue:

[4] Sono generalmente funzionali a tali verifiche:

- la rappresentazione e la descrizione della rete di smaltimento delle acque di drenaggio e di scolo delle acque meteoriche ricadenti nell'area dell'impianto, compresi i piazzali e le strade di servizio interne;
- lo studio idrologico-idraulico finalizzato a valutare i più volte richiamati effetti indotti sul reticolo idrico recettore degli interventi previsti nel progetto;
- la previsione delle opportune misure compensative, finalizzate a garantire l'invarianza idraulica, predisposte sulla base delle risultanze dell'anzidetto studio idrologico-idraulico;
- la relazione sui carichi inquinanti reimmessi nel sistema dei corpi idrici interessati, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

- a. In relazione alle verifiche correlate alla vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei si raccomanda, previa installazione di pozzi di monitoraggio delle acque, l'implementazione del Piano di Monitoraggio per la relativa componente ambientale con la previsione di campagne di campionamento da estendersi nell'arco dell'anno in funzione delle diverse condizioni stagionali e per tutte le significative fasi di cantierizzazione, fatte salve le impregiudicate determinazioni dell'Ente istituzionalmente competente alla cui attenzione dovrà essere posto in sede procedimentale per le necessarie valutazioni e i necessari controlli.
- b. Al fine di consentire una adeguata valutazione delle tecnologie utilizzate per evitare che le acque di dilavamento delle superfici interessate dallo stoccaggio di apparecchiature e materiali strumentali alla conduzione dei lavori raggiungano le falde o che possano percolare attraverso lesioni delle superfici impermeabilizzate destinate allo stoccaggio di materiali e mezzi nonché alle lavorazioni devono essere sempre presenti nella documentazione progettuale specifici approfondimenti che riguardino:
 - l'intero ciclo delle acque utilizzate nell'attività di stoccaggio con particolare riferimento all'adduzione, alla modalità di utilizzazione e allo smaltimento;
 - il recapito finale del deflusso delle acque piovane di dilavamento dei suoli impermeabilizzati;
 - la redazione di un programma di manutenzioni per quanto riguarda le opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni impermeabili.

Al riguardo, si evidenzia altresì che è sempre necessario:

- impermeabilizzare le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature strumentali alla conduzione dell'attività di cantiere (compresi i macchinari utilizzati negli eventuali cicli di trattamento degli stessi materiali) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo nel sito; tali superfici dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei materiali e delle sostanze contenute negli stessi ed essere realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei materiali e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- in relazione alle apparecchiature strumentali alla conduzione dell'attività, realizzare lo stoccaggio di eventuali rifiuti liquidi/pompabili (in fusti e/o cisterne) in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti.

- c. Dovrà essere verificato dal proponente se gli scarichi eventualmente presenti nell'insediamento necessitano di autorizzazione allo scarico; al riguardo si rappresenta che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 del d.lgs n.152/2006, previa presentazione dell'istanza di autorizzazione all'Ente competente, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione/parere/concessione ai fini idraulici ai sensi dei R.D. n.523/1904, per gli scarichi idrici recapitanti in corpo idrico superficiale.

In assenza di specifica autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia sulle aree scoperte pavimentate non potranno essere effettuate lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferimento di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc.

9. Opere, manufatti principali e impianti, nei punti di interferenza con i corsi d'acqua non dovranno modificare l'attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo approfondimento del fondo alveo in caso di piena, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 15; la modalità di attraversamento delle opere interferenti individuate deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza.
10. La profondità di posa di qualsiasi impianto interrato deve essere definita nel dettaglio a seguito di una adeguata campagna geognostica e topografica in fase di progettazione esecutiva per individuare nel dettaglio gli aspetti tecnici per la risoluzione delle eventuali interferenze con eventuali corpi idrici presenti.
11. Non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire con le aree alluvionali.
12. Gli interventi in progetto non dovranno pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari.
13. Non dovrà essere variato l'andamento altimetrico esistente dell'area interessata dall'intervento di posa in opera di impianti interferenti con i corpi idrici.
14. Dovranno essere impiegate tecnologie e materiali la cui durevolezza non venga pregiudicata da immersione in acqua.
15. Per le opere che interferiscono con corsi d'acqua demaniali e/o relative pertinenze idrauliche e/o sono ricomprese nella fascia di rispetto (10 m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere acquisita l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione della profondità di posa degli eventuali elementi interrati di progetto al fine di non interferire con le dinamiche erosive del corso d'acqua.

Con riferimento a tutti gli interventi previsti che ricadono nell'ambito del vincolo idraulico è necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente.

16. Le lavorazioni di movimentazione del terreno e la realizzazione della viabilità di servizio non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di deflusso.
17. La realizzazione di eventuali recinzioni dovrà avvenire comunque minimizzando l'interferenza con i deflussi idraulici e non costituire impedimento agli stessi deflussi nonché alla manutenzione del reticolo minore di drenaggio, utilizzando soluzioni tecniche appropriate (ad esempio: reti e grigliati completamente permeabili a maglia larga, recinzioni rialzate ovvero distanziate rispetto al piano campagna, ecc.).

18. Ferma restando comunque l'applicazione dell'art. 12, comma 5, delle NTA del PAI in relazione alle aree a pericolosità AVD_P1 e AVD_P2, per quanto attiene alla stabilità dei versanti e alle condizioni di sicurezza dei siti interessati dagli elementi di fabbrica dei generatori e dei volumi tecnici, dalle installazioni e dai relativi scavi, comprese opere accessorie e di connessione comunque denominate, si raccomanda sempre, in generale, un'analisi di verifica della compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti *nel più ampio quadrante territoriale al contorno dell'area in esame*, sia in termini di eventuali interferenze tra le opere e le attività previste dal progetto ed i fenomeni di dissesto presenti sia in termini di valutazione degli eventuali effetti della naturale evoluzione del dissesto sulle opere ed attività previste, da sottoporre alla valutazione degli enti competenti per il rilascio dei nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici ovvero correlati all'espressione dei pareri sulla compatibilità di piani e programmi con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché relative al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dal d.lgs. n. 112/1998 e successive norme sopravvenute.
19. Gli interventi non dovranno comunque arrecare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di tutela delle aree montane, di cui al par. 3.4 dell'Allegato B alle Norme di Attuazione del PAI, "Indirizzi d'uso del territorio per il settore agro-forestale".

In via complementare rispetto a tutte le considerazioni espresse, si intendono sempre fatte salve le impregiudicate determinazioni della più volte richiamata Autorità Idraulica territorialmente competente e dei relativi organi di supporto tecnico, il tutto sempre tenendo presenti gli scenari di rischio recepiti nei piani di emergenza e di protezione civile [5].

- [5] Riguardo all'accertamento delle condizioni di sicurezza idraulica e dei requisiti di sicurezza generale correlati all'attuazione del progetto di trasformazione e alla sua ammissibilità, preme sin d'ora evidenziare ai fini procedurali che, in applicazione dell'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è un Ente con esclusive attribuzioni in materia di pianificazione e programmazione, dunque:
- non emana o rilascia provvedimenti amministrativi abilitativi e/o autorizzativi comunque denominati né tantomeno sanzionatori, ordinatori o ripristinatori e/o repressivi, non avendo neanche poteri di ordinanza direttamente impositivi nei confronti di soggetti pubblici o privati;
 - non ha compiti di polizia idraulica, di vigilanza e di verifica puntuale sul territorio, prerogative riservate ai sensi di legge alla cd. "Autorità Idraulica" territorialmente competente, che è l'ente preposto alla tutela e gestione del demanio idrico e che rilascia le autorizzazioni e i nulla osta a fini idraulici, individuata nel caso di specie, per gli effetti dell'art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e dalle correlate disposizioni della normativa regionale e locale;
 - non è titolare di funzioni amministrative abilitative in materia di difesa del suolo, per i nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici ovvero correlati all'espressione dei pareri sulla compatibilità di piani e programmi con le condizioni geomorfologiche del territorio (p. es. ex art. 89 dPR 380/01), nonché relative al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dallo stesso d.lgs. n. 112/1998 e successive norme sopravvenute;
 - non ha competenze dirette in materia di protezione civile e per la realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione, non adotta provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze.
- In breve, interviene se consultata nell'ambito dei procedimenti di VIA esclusivamente apportando il proprio contributo volto all'analisi della compatibilità generale degli interventi di trasformazione proposti con le precise previsioni degli strumenti della pianificazione di bacino vigenti in ambito distrettuale, anche in relazione a quanto annotato al punto 1 della presente.

In particolare, si rimandano alla stessa Autorità Idraulica competente e comunque alla Regione Marche, nella sua qualità di soggetto attuatore per gli interventi di riduzione del rischio idraulico, le valutazioni di compatibilità del progetto in epigrafe rispetto ad eventuali previsioni di interventi strutturali [6].

Il presente contributo, riferito ai principi e agli obiettivi dei Piani di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale, fornisce tutti gli elementi affinché il soggetto procedente possa comunque valutare la compatibilità del progetto, *comunque condizionata al rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni sopra espresse*, con detti Piani [7].

Inoltre, il contributo è reso ai soli fini della procedura di VIA di cui al d.lgs. n. 152/2006 e non sostituisce gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza di questa Autorità qualora espressamente previsti dalla pianificazione di distretto o dalla normativa vigente.

Per eventuali approfondimenti o elementi di supporto, si suggerisce di consultare la documentazione disponibile sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.

Per quanto attiene ai richiami e ai riferimenti riportati nella stesura della presente nonché nel succitato sito web, in caso di incongruenze, refusi o meri errori materiali prevale e rimane inalterata la validità di quanto indicato nei documenti originari agli atti dell'Autorità di bacino, del Ministero in indirizzo e degli Enti coinvolti nel procedimento.

La presente sostituisce ad ogni effetto la missiva prot. n. 7174/2024 del 27-06-2024, inviata per mero errore materiale, di cui si prega cortesemente di non tener conto.

Distinti saluti

Roma, 04 luglio 2024

Il funzionario istruttore

Arch. Carlo De Dominicis

Il Dirigente ad interim

Ing. Giovanni Michelazzo

[6] Al fine di non compromettere nel prossimo futuro la possibilità di assumere sempre le migliori scelte strategiche per la pianificazione di interventi strutturali nel più ampio quadrante territoriale in cui è previsto l'impianto, si ricorda di escludere, per esempio, qualsiasi potenziale interferenza con eventuali – quantunque embrionali - ipotesi di localizzazione di casse di espansione in corrispondenza delle aree di esondazione.

[7] Per un apprezzamento dell'ambito oggettivo e dei limiti del presente contributo, giova in conclusione evidenziare che ai fini della compatibilità di un intervento con la pianificazione di bacino rileva la capacità dello stesso di garantire un livello di sicurezza geomorfologica ed idraulica adeguato rispetto agli eventi storici e probabili, in assonanza con le finalità specifiche di cui al PAI, per cui solo a tali dati statistici e alle correlate analisi, confluiti negli atti di pianificazione attualmente vigenti, è riferita nella generalità l'istruttoria sugli interventi posti all'attenzione di questa Autorità distrettuale nell'ambito dei moduli procedurali entro i quali è chiamata ad esprimersi.

Vanno al di là delle attuali serie statistiche disponibili e dei profili esaminati nel presente contributo tutte le ulteriori opportune riflessioni cautelative alla luce dei cambiamenti climatici in atto e alla eventualità di fenomeni di natura eccezionale, su cui ci si limita ad ogni buon fine a suggerire ai proponenti e ai promotori delle iniziative, pubbliche o private, di contemperare sempre – a maggior ragione - le esigenze di sviluppo infrastrutturale del territorio con la necessità primaria di assicurare la protezione di persone e cose anche in scenari estremi.